

SALVATORE RAIMONDI

L'ARBITRATO*

Quella dell'arbitrato nell'appalto di opere pubbliche (oggi anche di servizi, forniture e concorsi di progettazioni) è indubbiamente una delle pagine più tormentate del diritto amministrativo.

Non appare possibile in questa sede effettuare una puntuale ricostruzione della evoluzione dell'istituto, ma non appare neppure opportuno considerare soltanto l'ultima versione della disciplina contenuta negli artt. 241 e seguenti del Codice come modificata dal D.Lgs. n. 53 del 2010 in quanto, secondo l'art. 15 di quest'ultimo, la disciplina dallo stesso decreto introdotta agli articoli 4 e 5 (accordo bonario e arbitrato) si applica ai bandi, avvisi di gara e inviti pubblicati successivamente all'entrata in vigore del decreto, nonché ai contratti aggiudicati sulla base di essi ed ai relativi giudizi arbitrali. Sicché verosimilmente la maggior parte degli arbitrati in corso o che saranno promossi da qui a poco, sono soggetti alla disciplina precedente

Ed ancora si celebrano arbitrati disciplinati da versioni precedenti all'ultima Merloni dato che solitamente le innovazioni normative che vengono nel tempo introdotte non si applicano ai rapporti contrattuali sorti precedentemente¹.

Dicevo che si tratta di una pagina particolarmente tormentata perché, come sappiamo, si sono susseguiti in un breve arco di tempo l'arbitrato obbligatorio ed il divieto di arbitrato, passando da tutta una serie di formule intermedie. E sono stati numerosi i tipi di arbitrato, libero, amministrato, e con formule intermedie.

Non è difficile comprendere le ragioni di siffatti ondeggiamenti e dei numerosi interventi della Corte Costituzionale, che più volte è intervenuta con pronunzie demolitorie.

Il vero è che risulta difficile ritrovare la giusta soluzione del problema rappresentato da una parte dalla eccessiva lentezza dei giudizi civili e dalla necessità di conoscenze

* Relazione al Convegno su *"Il contenzioso sui contratti pubblici un anno dopo il recepimento della direttiva ricorsi"*, Università degli studi "Magna Grecia" di Catanzaro, Facoltà di Giurisprudenza, Dipartimento di Studi giuridici, 29-30 aprile 2011.

¹ Una compiuta ricostruzione delle discipline transitorie dettate nelle diverse leggi intervenute nella materia in E. ODORISIO, *Arbitrato rituale e "lavori pubblici"*, Milano, Giuffrè, 2011, 699 ss.

specialistiche necessarie per decidere le controversie di che trattasi, ragioni che indubbiamente militano a favore della scelta dell'arbitrato. E dall'altra dalla circostanza che l'arbitrato, in concreto, quasi mai vede totalmente soccombente l'appaltatore che lo promuove.

Ciò detto, è da rammentare che il contenzioso in materia di appalti di opere pubbliche è da sempre assoggettato ad una disciplina speciale. Prima delle leggi di unificazione, 20 marzo 1865, n. 2248, le controversie in materia di appalti di opere pubbliche dello Stato erano devolute ai Tribunali del contenzioso amministrativo. Nel Regno Sardo-Piemontese di tali questioni conoscevano gli intendenti senza la possibilità di appello alla Camera dei Conti, ma con la possibilità di ricorrere al Re perché concedesse l'appello². Con l'allegato E, come è a tutti noto, i Tribunali del contenzioso amministrativo venivano aboliti e le relative competenze venivano demandate all'autorità giudiziaria ordinaria. Ma nella legge sui lavori pubblici, allegato F, veniva previsto all'art. 349: *“Nei capitolati di appalto potrà prestabilirsi che le questioni tra la Amministrazione e gli appaltatori siano decise da arbitri”*. Sulla base di tale disposizione quasi tutte le amministrazioni statali, nei loro capitolati generali per gli appalti di opere pubbliche, prevedevano la devoluzione delle controversie ad un collegio arbitrale. Così, per esempio, il capitolato generale per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici, approvato con D.M. 28 maggio 1895, stabiliva: *“Tutte le vertenze tra l'amministrazione e l'appaltatore, così durante l'esecuzione come al termine del contratto...quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa o giuridica... saranno deferite giusta gli artt. 12 del codice di procedura civile e 349 della legge sui lavori pubblici al giudizio di cinque arbitri nominati secondo il successivo articolo 43”*.

Il capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Min. LL.PP. approvato con D.P.R. 16 luglio 1962 n. 163, all'art. 43, in concreto ripeteva la formulazione del capitolato generale del 1895. All'art. 47 stabiliva che la parte attrice aveva facoltà di escludere la competenza arbitrale proponendo la domanda davanti al giudice ordinario e che la parte convenuta aveva a sua volta facoltà di escludere tale competenza arbitrale notificando, entro trenta giorni dalla notifica della domanda di arbitrato, la sua determinazione all'altra parte, la quale, ove avesse inteso proseguire il giudizio avrebbe dovuto proporre domanda al giudice competente a norma del codice di procedura civile.

² F. CAMMEO, *Commentario delle leggi sulla giustizia amministrativa*, Milano, Vallardi, s.d. ma 1910, 382.

Si tratta della cosiddetta declinatoria, per merito della quale la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 127 del 1977, con la quale ebbe a dichiarare l'illegittimità costituzionale di una norma in materia di brevetti per invenzioni industriali che prevedeva un arbitrato senza però riconoscere la facoltà dell'una e dell'altra parte di adire l'autorità giudiziaria ordinaria, ebbe ad affermare in motivazione che, per contro, l'art. 47 Cap. Gen. del 1962 era rispettoso delle norme costituzionali in materia in quanto da una parte tutelava l'autonomia delle parti, ma dall'altra faceva salva la possibilità di adizione dell'autorità giudiziaria ordinaria per ciascuno dei contendenti.

Probabilmente si fece un largo uso della declinatoria non da parte dell'appaltatore, al quale certamente il giudizio ordinario non conviene, ma da parte delle amministrazioni. Ed altrettanto probabilmente la declinatoria, così come disciplinata dal Cap. gen. del 1962, non era gradita alla lobby degli appaltatori.

Con l'art. 16 della legge 10 dicembre 1981 n. 741 l'originaria formulazione dell'art. 47 Cap. Gen. n. 1063/1962 veniva sostituita e veniva stabilito che la competenza arbitrale potesse *"essere esclusa solo con apposita clausola inserita nel bando o invito di gara, oppure nel contratto nel caso di trattativa privata"*.

L'innovazione veniva dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza della Corte costituzionale 9 maggio 1996, n. 152. Tale sentenza ha costituito una pietra miliare alla quale è da ritenere che si debba fare riferimento.

La Corte osservò che la novella del 1981 in concreto prevedeva un sistema declinatorio della competenza arbitrale che non si sottraeva alla censura di incostituzionalità *"in quanto sostanzialmente conferma la natura obbligatoria dell'arbitrato ritenuta illegittima dalla costante giurisprudenza"* della Corte. Si legge tra l'altro nella motivazione che, secondo la norma scrutinata, si veniva ad attribuire *"di fatto alla sola pubblica amministrazione la scelta in favore della competenza arbitrale, che la controparte, se vuole partecipare alla gara, è tenuta ad accettare"*.

Ma il passo più significativo della motivazione della sentenza è il seguente: *"L'arbitrato può invece ritenersi non obbligatorio quando – come prevedeva l'originaria formulazione della art. 47 – anche dopo l'aggiudicazione dell'appalto e fino alla nomina degli arbitri per la decisione sull'insorta controversia, sia consentita la facoltà, all'una o all'altra parte del rapporto, di scegliere ancora la competenza ordinaria"*.

Si legge ancora nella sentenza che *“solo a fronte della concorde e specifica volontà delle parti (liberamente formatasi) sono consentite deroghe alla regola della statualità della giurisdizione”*.

* * *

Con la legge quadro in materia di lavori pubblici, 11 febbraio 1994 n. 109, all'art. 32 veniva in concreto vietato l'arbitrato. Tale articolo prevedeva infatti che le controversie relative ai lavori pubblici, in caso di mancato raggiungimento di accordo, fossero deferite al giudice ordinario. Si stabiliva altresì il divieto di prevedere nei capitolati generali o speciali il deferimento delle controversie ad un collegio arbitrale.

La disposizione fu oggetto di non poche contestazioni per il suo possibile contrasto con norme della Costituzione (in particolare artt. 24 e 113). Ed anche perché non appariva conforme alla configurazione che la pubblica amministrazione andava assumendo, ispirantesi al principio di collaborazione tra amministrazione e soggetti interessati attraverso il ricorso ad istituti di carattere paritario.

In realtà l'art. 32 nella sua versione originaria è probabile che non abbia avuto applicazione perché con numerosi decreti legge reiterati fino al D.L. 31 gennaio 1995, n. 26, fu sospesa l'applicazione di quasi tutte le disposizioni della legge 109/94, tra cui quelle contenute nell'art. 32.

Con la legge cosiddetta Merloni bis, D.L. 3 aprile 1995, n. 101 conv. in L. 2 giugno 1995 n. 216, si ebbe un totale capovolgimento della previsione in materia, in quanto veniva disposto che, in caso di mancato raggiungimento dell'accordo bonario, le controversie fossero attribuite ad un arbitrato ai sensi del codice di procedura civile.

In tal modo si passava dal divieto di arbitrato all'arbitrato obbligatorio.

Con la Merloni ter, L. 18 novembre 1998, n. 415, all'art. 10 veniva sostituito interamente l'art. 32 della L. 109/94. Veniva adottata l'espressione: *“tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto... possono essere deferite ad arbitri”*. L'arbitrato quindi diventava, almeno in apparenza, facoltativo.

Ma assumeva la configurazione di arbitrato amministrato in quanto era destinato a svolgersi sotto l'egida della Camera Arbitrale istituita presso l'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici (3° comma). *“Qualora sussista la competenza arbitrale, il giudizio è*

demandato ad un collegio arbitrale costituito presso la camera arbitrale per i lavori pubblici, istituita presso l'Autorità di cui all'articolo 4 della presente legge".

Veniva demandato ad un regolamento, da approvare con decreto interministeriale (Lavori Pubblici e Grazia e Giustizia), di dettare le norme di procedura del giudizio arbitrale *"nel rispetto dei principi del codice di procedura civile"*, richiamo che veniva inteso con riferimento ai "capisaldi" del processo, e non quindi come un pieno rinvio.

Alle norme primarie contenute nel citato art. 32 facevano seguito norme dettate da atti di normazione secondaria, contenute negli artt. 150 e 151 del regolamento di attuazione della legge quadro, approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, nel D.M. 2 dicembre 2000, n. 398, con cui venivano approvate le norme di procedura del giudizio arbitrale, e negli artt. 33 e 34 del nuovo Capitolato Generale di appalto dei lavori pubblici approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145.

L'art. 150 del Regolamento di Attuazione della legge quadro, D.P.R. n. 554/99, prevedeva che ciascuna delle parti nominasse l'arbitro di propria competenza, mentre la nomina del terzo arbitro, con funzione di presidente del collegio, da scegliere nell'ambito dell'albo camerale, veniva demandata alla camera arbitrale.

Con decisione del Consiglio di Stato, Sez. IV, 17 ottobre 2003, n. 6335, l'art. 150, 3° comma, che, come sopra accennato, prevedeva la nomina del terzo arbitro da parte della Camera Arbitrale, veniva annullato per avere il Consiglio ritenuto che anche il terzo arbitro dovesse essere scelto sulla base di una libera determinazione delle parti. Venivano altresì ritenute illegittime ed annullate le disposizioni contenute nell'art. 151, commi 5, 7 e 8, riguardanti l'albo degli arbitri.

Era stata frattanto approvata la Merloni quater, L. 1 agosto 2002 n. 166, che limitava l'ambito oggettivo dell'arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale per i Lavori Pubblici alle pubbliche amministrazioni con esclusione dei concessionari dei lavori pubblici e dei soggetti privati che avessero optato per l'arbitrato. Ed inoltre, con l'evidente intento di privilegiare l'arbitrato, disponeva l'abrogazione di tutte le disposizioni che prevedessero limitazione ai mezzi di risoluzione delle controversie nella materia sui lavori pubblici come definita nei precedenti commi.

A brevissima distanza dalla Merloni quater veniva approvato il D.lgs. 20 agosto 2002, n. 190, riguardante la realizzazione delle infrastrutture strategiche, il quale, all'art. 12,

prevedeva che le controversie relative all'esecuzione dei contratti relative alla infrastrutture di cui alla legge obiettivo "*possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto*". Si prevedeva un collegio arbitrale composto da tre membri. Due nominati dalle rispettive parti, ed il terzo nominato d'accordo dagli arbitri di parte o dalle parti stesse, ma solo nell'ambito dei magistrati amministrativi e contabili e degli avvocati dello Stato. In caso di mancato accordo delle parti, il terzo arbitro sarebbe stato nominato della camera arbitrale. La disciplina del giudizio era interamente demandata al codice di procedura civile.

Sicché la Camera arbitrale, il cui funzionamento, relativamente agli appalti ordinari, era stato posto in non cale per effetto della decisione del Consiglio di Stato, ritrovava piena legittimazione per gli appalti relativi alle infrastrutture strategiche.

Si venivano così a profilare tre modelli di arbitrato. Quello ordinario, cui si faceva luogo nelle ipotesi in cui ci fosse l'accordo delle parti sulla nomina del terzo arbitro, per il quale si faceva applicazione del codice di procedura civile, con due variazioni: il deposito del lodo presso la camera arbitrale (art. 9, comma 4, D. M. n. 398 del 2000), e l'applicazione delle tariffe allegate allo stesso regolamento.

Quello amministrato, che si applicava nei casi di mancato raggiungimento dell'accordo sul terzo arbitrato, con la nomina demandata alla camera arbitrale che lo sceglieva nell'ambito dell'albo. E l'applicazione delle norme di procedura previste dal D.M. 398 del 2000.

Ed infine quello previsto dall'art. 12 D.lgs. n. 190 del 2002 per le opere della legge obiettivo per il quale il terzo arbitro era scelto dalle parti, ma nell'ambito di determinate categorie. In caso di mancato accordo il terzo arbitro era scelto dalla camera arbitrale nell'ambito dell'albo.

Il passo successivo era costituito dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 conv. in L. 14 maggio 2005 n. 80, cosiddetto decreto sulla competitività, con il quale, in ossequio alla sentenza del Consiglio di Stato, veniva ripristinata l'attribuzione alle parti della facoltà di procedere di comune accordo alla nomina del terzo arbitro con funzioni di presidente. Veniva disposto che per i giudizi arbitrali si applicassero le disposizioni del codice di procedura civile con l'aggiunta di alcuni obblighi quale quello di depositare il lodo presso la Camera Arbitrale, successivamente presso l'Autorità di Vigilanza dei Lavori Pubblici, giusta l'art. 1, comma 71, L. 26 dicembre 2005 n. 266, unitamente ad una somma pari all'1 X 10.000, del valore della controversia, poi diventata l'1 X 1.000 con l'art. 1, comma 72, della citata legge del 2005. Ed

infine l'obbligo di applicare, ai fini della liquidazione degli onorari arbitrali, le tariffe allegate al Regolamento di Procedura.

Il D.L. 35 del 2005 prevedeva che, in caso di mancato accordo per la nomina del terzo arbitro, dovesse provvedere la Camera Arbitrale scegliendolo nell'ambito dell'albo previsto dal D.P.R. n. 554/99. In tal caso trovava applicazione l'arbitrato amministrato dalla Camera, vale a dire tutte le disposizioni sopravvissute del D.P.R. n. 554 del 1999 e del D.M. n. 398 del 2000.

* * *

Questo il panorama davanti al quale si venne a trovare il legislatore del codice dei contratti approvato con D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Con il codice le disposizioni sull'arbitrato non concernono più soltanto le controversie relative ai lavori pubblici, ma concernono le controversie su diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario³. (Era stato frattanto approvata la legge n. 205 del 2000, che, all'art. 6 prevedeva la possibilità dell'arbitrato per le questioni riguardanti diritti soggettivi: oggi la norma è contenuta nell'art. 12 c.p.a.).

Per quanto concerne la composizione del collegio arbitrale, la disciplina non si differenzia da quella contemplata dall'ultima versione della legge quadro. Il collegio è composto da tre membri, due dei quali nominati dalle rispettive parti ed il terzo scelto dalle parti o, su loro mandato, dagli arbitri dalle stesse nominati. In caso di mancato accordo provvede la camera arbitrale, scegliendolo tra gli iscritti all'albo.

Si dispone che ai giudizi arbitrali si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dallo stesso codice (art. 241, 2° comma). E si abroga il

³ All'art. 253, comma 34, del codice, si dispone l'abrogazione delle disposizioni in contrasto con il codice che prevedono limitazioni ai mezzi di risoluzione delle controversie e vengono dettate, in relazione alla disciplina dell'arbitrato, con riferimento alle precedenti regolamentazioni, numerose disposizioni transitorie circa le procedure arbitrali in corso. Non appare possibile in questa sede soffermarsi su tali profili. All'art. 257 si prevedono le abrogazioni delle leggi precedenti (ivi comprese la legge n. 109 del 1994 e successive modifiche, nonché il D.lgs. n. 190 del 2002, citato nel testo).

regolamento sulle norme di procedura approvato con il decreto interministeriale 2 dicembre 2000, n. 398 (art. 256).

Si assume in alcuni commenti che il “possono” (essere deferite ad arbitro), visto in correlazione con il rinvio al codice di procedura civile comporterebbe che all'arbitrato si può fare luogo soltanto quando esso è previsto da una clausola arbitrale (come poi espressamente previsto, vedi infra), sicché il carattere non obbligatorio della scelta della procedura sarebbe assicurato. Si aggiunge che in tal modo il contratto di appalto pubblico sarebbe rispondente allo schema ordinario di diritto civile.

Per completezza sono da ricordare alcuni interventi del legislatore i quali danno la misura delle agitazioni che si registrano nella materia. Con l'art. 3.19 della legge finanziaria 2008, L. 24 dicembre 2007, n. 244, veniva disposto il divieto alla pubbliche amministrazioni di inserire clausole compromissorie in tutti i loro contratti avente ad oggetto lavori, forniture e servizi, nonché di sottoscrivere compromessi. La prescrizione era corroborata dalla comminatoria della nullità delle clausole compromissorie eventualmente inserite e dei compromessi eventualmente sottoscritti. Inoltre, giusta il comma 3.21, relativamente ai contratti già sottoscritti e per le cui controversie non si erano ancora costituiti i collegi arbitrali veniva fatto obbligo alle amministrazioni di declinare la competenza arbitrale sempre che tale facoltà fosse prevista nelle clausole del contratto. Appena sei giorni dopo, con D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 veniva disposto uno scivolamento dell'applicazione del ricordato divieto sino ad una data, successivamente prorogata con le leggi di conversione dei decreti legge 3 giugno 2008, n. 97 e 23 ottobre 2008 n. 162. Tali disposizioni sono state abrogate con il c.d. decreto ricorsi, D. lgs. 20 marzo 2010, n. 53.

Con tale decreto è stato inserito (art. 5) nell'art. 241 del codice un comma 1 bis, secondo il quale la stazione appaltante indica nel bando o nell'invito se il contratto conterrà o meno la clausola compromissoria, che l'aggiudicatario può ricusare, ed il tal caso essa non è inserita nel contratto. Siffatta innovazione sembra suffragare il carattere facoltativo dell'arbitrato, già assicurato, come abbiamo visto, dall'uso dell'aggettivo “possono” (essere deferite ad arbitro), introdotto con la Merloni ter del 1998 e riprodotto nel d.lgs. n. 163 del 2006.

Due innovazioni di rilievo introdotte con il decreto ricorsi, ad avviso di chi scrive da apprezzare positivamente, sono la previsione relativa alla impugnabilità del lodo, oltre che per motivi di nullità (come previsto dal codice di procedura civile), anche per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia. E la previsione che, su istanza di parte, la

Corte d'appello può sospendere, con ordinanza, l'efficacia del lodo, se ricorrono gravi e fondati motivi (art. 241, commi 15 bis e 15 ter).

* * *

Alla domanda se una siffatta impostazione possa essere considerata rispondente alle disposizioni costituzionali che garantiscono la tutela giurisdizionale e postulano che ciascuna delle parti deve potere sottrarsi all'arbitrato, ritengo debba darsi risposta negativa.

Per quanto concerne l'appaltante, vale a dire l'amministrazione, non sembra rispondente ai richiamati principi che, una volta inserita nel bando o invito la clausola compromissoria, non debba potere declinare l'arbitrato. E' da rammentare la sentenza della Corte costituzionale n. 152 del 1996, secondo la quale l'arbitrato può ritenersi non obbligatorio quando anche dopo l'aggiudicazione dell'appalto e fino alla nomina degli arbitri sia consentita la facoltà a ciascuna parte di scegliere la via della giurisdizione ordinaria.

Per quanto concerne l'appaltatore può valere lo stesso ragionamento, ma è da tenere presente che il problema in realtà non si pone perché l'appaltatore giammai preferirebbe il giudizio ordinario. E ciò per due ragioni. In primo luogo perché il giudizio ordinario, diversamente dal giudizio arbitrale, ha una durata lunghissima. Ed in secondo luogo perché gli esiti dei giudizi arbitrali assai difficilmente danno del tutto torto all'appaltatore, che ha il merito di avere promosso l'arbitrato.

Un altro punto merita qualche considerazione: la scelta di ricondurre tutto il procedimento arbitrale sotto le regole del codice di procedura civile.

Tale scelta, concretatasi con l'abrogazione del regolamento che era stato approvato con decreto interministeriale del 2000 (n. 398), espone maggiormente le amministrazioni appaltanti al pericolo degli appalti in corso d'opera pure in mancanza dei presupposti che li legittimano, per l'elasticità del concetto di indifferibilità nel tempo e per il venire meno della predeterminazione dei limiti della lite. L'art. 2 D.M. 2 dicembre 2000, n. 398 stabiliva che la domanda di arbitrato e l'atto di resistenza delimitano inderogabilmente l'oggetto del giudizio. Ed aggiungeva che nuove domande, se proposte, sono dichiarate inammissibili.

Sono consapevole che la facoltà della declinatoria per l'amministrazione esporrebbe le imprese al rischio di doversi sobbarcare a giudizi civili la cui durata non è sostenibile. Secondo i dati leggibili nel sito internet del Ministero della giustizia la durata media dei

processi definibili con sentenza, nel 2008 è stata di 1.108 giorni in Tribunale e di 1.097 giorni in appello.

La soluzione andrebbe a mio avviso individuata nell'affidamento della materia a sezioni specializzate dei Tribunali e delle Corti d'appello, come era stato prefigurato dall'art. 4 bis, comma 12, D.L. 3 giugno 2008, n. 97, che, nel prorogare la decorrenza del divieto di arbitrato previsto dall'art. 3.19 L. 24 dicembre 2007, n. 244, ancorava la proroga all'istituzione in alcuni Tribunali ed in alcune Corti d'appello delle sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale. Bisognerebbe prevedere l'affidamento, alle stesse o ad altre sezioni, del contenzioso in materia di contratti pubblici.

Bibliografia

Sull'appalto in materia di opere pubbliche la bibliografia è sterminata. Ci si limita pertanto a poche indicazioni.

G. Caia, *Arbitrati e modelli arbitrali nel diritto amministrativo*, Milano, Giuffrè, 1989.

S. Cassese, *L'arbitrato nel diritto amministrativo*, in *Riv. trim. dir. Pubbl.* 1996, 311.

A. Cianflone – G. Giovannini, *L'appalto di opere pubbliche*, XI^o edizione, Milano, Giuffrè, 2003, pagg. 1311 e ss.

R. De Nictolis, *Il nuovo contenzioso in materia di appalti pubblici*, Milano, Giuffrè, 2003.

E. Follieri, *Le modifiche apportate all'arbitrato negli appalti dei lavori pubblici dalla legge 80/2005* in *Urbanistica e Appalti* 2006, n. 3, pag. 258.

R. De Nictolis, *L'arbitrato*, in R. De Nictolis (A cura di), *I contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*, vol. III, Milano, Giuffrè, 2007, pagg. 438 e ss.

M. Corsini, *L'arbitrato*, in M.A. Sandulli, R. De Nictolis, R. Garofali (a cura di), *Trattato su contratti pubblici*, Milano, Giuffrè, 2008, pagg. 3803 e ss.

S.S. Scoca, *L'arbitrato nei contratti pubblici e l'insondabile saggezza del legislatore* in *Dir. Proc. Amm.* 2009, pagg. 1160 e ss.

A. Buonfrate, *L'arbitrato del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, forniture e servizi*, in M. Rubino – Sammartano, *Il diritto dell'arbitrato*, VI^o ed., Tomo II, Padova, Cedam, 2010, pagg. 1393 e ss.

R. Spagnuolo Vigorita, *La genesi e la gestione del contenzioso tra appaltatore e stazione appaltante*, in C. Franchini (a cura di), *I contratti di appalto pubblico*, Torino, UTET, 2010, 957.

E. Odorisio, *Arbitrato rituale e "lavori pubblici"*, Milano, Giuffrè, 2011.